



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da

Alberto Giusti

Presidente

Laura Tricomi

Consigliere

Antonio Costanzo

Consigliere rel.

Alessandra Dal Moro

Consigliere

Annamaria Casadonte

Consigliere

Oggetto:

ARTT. 337-BIS E SS.
C.C. - RESPONSABILITA'
GENITORIALE -
SEPARAZIONE DEI
GENITORI -
CONTROVERSIA TRA
GENITORI NON
CONIUGATI - FORMA E
MODALITA'
DELL'AFFIDAMENTO,
MANTENIMENTO DEI
FIGLI MINORI

Ud.04/02/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al **n. 17871/2025 R.G.** proposto

da

██████████-██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████

- **RICORRENTE**

contro

██████████-██████████ rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████

- **CONTRORICORRENTE**

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 331/2025 depositata il 10 febbraio 2025.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026 dal Consigliere Antonio Costanzo; esaminati gli atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. ■■■■■ propone ricorso affidato a tre motivi avverso la sentenza 10 febbraio 2025 n. 331 con cui la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado (29 maggio 2024, n. 1589), da un lato, ha confermato, nei termini già stabiliti dal Tribunale di Monza, l'affidamento condiviso dei due figli minori, nati dalla relazione con ■■■■■ iniziata nel 2016; l'assegnazione alla madre della casa familiare, di proprietà esclusiva dell'odierno ricorrente che l'aveva acquistata nel 2012; il regolamento dei tempi di permanenza dei minori presso i due genitori; il concorso dei genitori, lui infermiere di famiglia, lei impiegata presso un ospedale, nel mantenimento dei figli; ma, dall'altro, ha ampliato il diritto di visita del padre, il quale *«potrà tenere le minori con sé due pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola fino alle 20,30»*.

Nell'ultimo periodo del paragrafo 2.1. della sentenza impugnata si legge: *«Si ritiene anche alla stregua della disponibilità manifestata dalla madre in tal senso (cfr. verbale di udienza 6.2.25) che sia possibile estendere le frequentazioni dei figli con il padre ampliando i tempi durante i quali infrasettimanalmente il padre potrà tenere i minori con sé. Sul punto si provvede come da dispositivo»*.

2. A quanto emerge dagli atti, le parti sono genitori di ■■■■ (nata l'■■■■■ ■■■■ e ■■■■ (nato il ■■■■■), i quali abitano con la madre nella casa familiare di proprietà esclusiva del ricorrente posta nel Comune di ■■■■■, in via ■■■■■. Il ricorrente, invece, abita nello stesso comune a breve distanza dai figli, in via ■■■■■ in una casa di proprietà di suo padre. Per accudire i nipoti, i nonni materni si erano trasferiti da ■■■■ a ■■■■ e abitano nell'immobile in via ■■■■■ acquistato nel 2018 dalla figlia, tuttora gravata da un mutuo. Sino alla sentenza di primo grado i due minori e la madre avevano la formale residenza anagrafica nella casa di proprietà esclusiva di



quest'ultima, in via [REDACTED] pur abitando nella casa familiare di proprietà del ricorrente.

Nei giudizi di merito [REDACTED]—[REDACTED] aveva chiesto, senza successo, l'assegnazione a sé della casa familiare di via [REDACTED] e l'affidamento dei figli «*in via condivisa e paritetica*», con residenza degli stessi nella casa di proprietà della madre o in quella di proprietà del padre, senza previsione di assegno mensile a carico dell'uno o dell'altro dei genitori. Da quando ha lasciato la casa familiare, il ricorrente abita nell'appartamento di proprietà di suo padre.

Tenuto conto dell'ampliamento del diritto di visita stabilito dalla Corte d'appello, il ricorrente, che nel giudizio di secondo grado aveva lamentato di non poter avere con sé i figli a cena nei giorni infrasettimanali, può tenere i minori due giorni la settimana, il lunedì e il mercoledì, dall'uscita di scuola fino alle 20:30 nonché a fine settimana alternati, dalle 17:00 del venerdì alle 18:00 della domenica.

A carico del padre dei minori è posto un assegno mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese indicate al punto IV del dispositivo della sentenza di primo grado.

3. [REDACTED]—[REDACTED] resiste con controricorso.
4. E' stata disposta la trattazione camerale.
5. Non sono state depositate memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi di impugnazione sono così sintetizzati a pag. 2 del ricorso:

«1 - *Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 337-ter c.c. ed 8 CEDU, in relazione all'art. 360, c. I, n. 3 c.p.c., in riferimento all'affidamento, collocamento e tempi di permanenza presso ciascun genitore dei figli minori della coppia, per aver omesso l'esame dei fatti decisivi violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.*»;

«2 - *Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 337-sexies c.c., in relazione all'art. 360, c. I, n. 3 c.p.c., in riferimento all'assegnazione della casa familiare, per*



aver omesso l'esame dei fatti decisivi violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.»;

«3 - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 337-ter c.c., in relazione all'art. 360, c. I, n. 3 c.p.c., in riferimento al contributo al mantenimento dei figli, per aver omesso l'esame dei fatti decisivi violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.».

2. Col primo motivo, che – alla pari degli altri due – non richiama formalmente l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. pur lamentando *«l'omesso l'esame dei fatti decisivi»*, il ricorrente afferma in primo luogo che *«il leggero [...] ampliamento del diritto di visita del padre [...], ancora una volta, è rimasto esclusivamente teorico»*, essendo insorto contrasto tra i genitori in ordine all'interpretazione della statuizione contenuta nella pronuncia di appello e alla possibilità per il padre – negata dalla madre – di prelevare i figli (peraltro di età diverse) all'uscita da scuola, poiché la madre considera immutata la seconda parte della regola stabilita dal Tribunale di Monza, originariamente così formulata: *«[...] facoltà per il padre di tenerli: - il lunedì ed il mercoledì dalle 16,30 alle 18,30, salvo diverso accordo tra le parti. La madre preleverà da scuola i figli per poi consegnarli alle cure del padre che si preoccuperà di prelevarli da casa per ivi riaccomagnarli in seguito»*.

Il ricorrente lamenta inoltre che l'«affido condiviso», confermato dalla Corte d'appello, *«è rimasto esclusivamente sulla carta. Anzi è stato aggirato, in palese violazione delle suddette disposizioni dell'art. 337-ter c.c. e dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, con il collocamento prevalente»*, e questo perché *«il leggero ampliamento»* del diritto di visita si concretizza *«solo in due ore [...] senza che il padre possa effettivamente prendere parte attiva alla vita, segnatamente scolastica, dei propri figli»*; perché spesso sono i nonni materni *«a recuperare i bimbi a scuola»*; perché rimane la sperequazione in danno del padre il quale, dopo la parziale riforma della sentenza di primo grado, *«ha ora la facoltà di tenere con sé i figli per 8 ore (4 al lunedì e 4 al mercoledì, mentre prima erano 4) complessive settimanali contro le 160 della madre (prima erano 164), mentre nelle*



settimane nelle quali è autorizzato a tenere i figli con sé il week-end per 53 ore (prima erano 49) contro le 112 della madre (prima erano 116)».

A tal proposito sostiene il ricorrente che *«tale evidentissimo squilibrio»* non è giustificato dalla *«laconica e generica motivazione»* della sentenza d'appello che richiama la sentenza n. 19323/2020 di questa Corte, la quale a sua volta rinvia ad un passaggio della motivazione di Cass., sez. I, ord. 13 febbraio 2020, n. 3652 in tema in tema di affido condiviso, qui riportato per esteso: *«la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo».*

Secondo il ricorrente, nella sentenza impugnata *«non si rinviene [...] alcuna spiegazione sul percorso motivazionale sotteso alla richiamata "valutazione ponderata del giudice"»* e non si tiene conto del diritto alla bigenitorialità, né sono indicate le *«gravi ragioni ostative»* ad *«una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio»* come da *«principio espresso»* da Cass., sez. I, ord. 14 febbraio 2022, n. 4790 (il ricorrente riporta in corsivo, e tra virgolette, un testo che però non trova riscontro nella motivazione di Cass., n. 4790/2022, mentre un riferimento alle *«gravi ragioni ostative»* in mancanza delle quali il regime legale dell'affidamento deve tendenzialmente comportare una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio si rinviene invece in Cass., sez. VI-1, ord. 24 gennaio 2022, n. 1993, la quale rimanda a Cass., sez. I, ord. 17 settembre 2020, n. 19323).

Infine, il ricorrente lamenta che di alcune sue dichiarazioni rese all'udienza di comparizione personale del 24 gennaio 2024 (dunque, nel giudizio di primo grado) - a proposito dei suoi orari di lavoro, della sua disponibilità a prendersi cura dei figli, dell'apporto dei suoi genitori, trasferitisi nel marzo 2023, dopo il fenomeno



dello sciame sismico, da [REDACTED]_a [REDACTED] per aiutarlo nella gestione quotidiana dei minori - «*non si trova traccia alcuna*» né nella sentenza del Tribunale di Monza e nemmeno in quella della Corte d'appello.

3. Così come formulato, il primo motivo di ricorso non può essere accolto.

3.1. Sotto il primo profilo, non viene neppure mossa una censura avverso la sentenza d'appello, ossia una critica della decisione impugnata, quanto agli argomenti che la sorreggono, sulla scorta di ragioni enunciate in modo esplicito e specifico, e dunque non si rinviene un motivo di ricorso per cassazione in senso proprio, potendosi al più ravvisare un "non motivo", nullo perché inidoneo al raggiungimento dello scopo, la proposizione del quale è sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass., sez. I, ord. 29 gennaio 2026, n. 1999; Cass., sez. III, ord. 16 giugno 2025, n. 16077; Cass., sez. III, ord. 6 aprile 2025, n. 9059; Cass., sez. III, ord. 12 gennaio 2024, n. 1341; Cass., sez. III, 31 agosto 2015, n. 17330; Cass., sez. III, 11 gennaio 2005, n. 359).

Per altro verso, in mancanza dell'auspicabile accordo su come debba avvenire e chi debba curare il ritiro dei minori all'uscita da scuola nei pomeriggi di competenza del padre, la soluzione del contrasto tra i genitori in ordine all'interpretazione delle condizioni relative alle modalità di affidamento e in particolare ai tempi di permanenza (cfr. Cass., sez. I, ord. 4 gennaio 2023, n. 142, par. 3.1.) rientra nel campo di applicazione dell'art. 709-ter c.p.c., abrogato dall'art. 3, comma 49, lettera a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ma applicabile ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 (art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149/2022), o dell'art. 473-bis.38 c.p.c., comporta la determinazione delle modalità di attuazione di quanto già stabilito in sentenza e pertanto è riservata al giudice di merito.

3.2. Quanto invece alla dedotta violazione dell'art. 337-ter c.c., il motivo ora in esame non attiene all'affido condiviso, sul quale non vi è controversia, né al «*collocamento*» dei minori, se con tale formula si allude all'assegnazione della casa familiare o comunque all'individuazione del genitore presso il quale i minori hanno la residenza abituale, poiché gli argomenti esposti a illustrazione del motivo



riguardano solo la regolamentazione dei tempi di permanenza presso l'uno e l'altro dei genitori.

Ciò premesso, il motivo è inammissibile perché non si confronta puntualmente con la *ratio decidendi*. La Corte d'appello, salvo l'ampliamento del diritto di visita, ha ritenuto infondata la censura mossa alla decisione di primo grado, mostrando così di condividerla, «*tenuto conto della tenera età che induce a privilegiare quanto più possibile la stabilità delle abitudini dei minori*», per tale via valutando come tuttora rispondenti all'interesse dei minori, nel segno appunto della stabilità, gli elementi già valorizzati dal Tribunale e riportati a pag. 5 della sentenza impugnata, e dunque la tenera età dei figli, il fatto che la madre avesse ottenuto il *part time* al fine di occuparsi dei figli, l'aiuto «*sempre*» dato alla madre dai suoi genitori «*come avvenuto fino ad oggi*».

3.3. Il motivo è inammissibile anche sotto altri profili.

Il ricorso in sostanza chiede la rivalutazione di apprezzamenti di fatto e non specifica in cosa sarebbe consistita la violazione di legge, poiché all'affidamento condiviso non corrisponde automaticamente la parificazione dei tempi di permanenza presso l'uno e l'altro dei genitori.

Inoltre, il ricorrente non chiarisce quali siano le sue richieste disattese dalla Corte d'appello, salvo a chiedere, al termine dell'illustrazione del terzo motivo, la cassazione della sentenza «*in considerazione della richiesta di affidamento condiviso e collocamento paritetico*».

Infine, il ricorrente non precisa di quali fatti decisivi sarebbe stato omesso l'esame, senza considerare che la sentenza, nel descrivere lo svolgimento del processo, riporta integralmente le dichiarazioni rese dalle parti all'udienza 24 gennaio 2024 davanti al Tribunale e che, salvo l'ampliamento del diritto di visita, la pronuncia d'appello ha confermato la decisione di primo grado, determinando così l'operare del 4 comma dell'art. 360 c.p.c. e del correlativo onere di allegazione a carico del ricorrente, qui non assolto.

4. Per analoghe ragioni è inammissibile anche il secondo motivo di ricorso.



Ad avviso del ricorrente *«la sentenza impugnata motiva, letteralmente in tre righe, l'assegnazione della casa coniugale considerando genericamente la stessa "funzionale al mantenimento dell'ambiente familiare in favore dei figli"»*.

Ciò premesso, il ricorso omette di considerare il rilievo dato in sentenza alla stabilità di abitudini e rapporti nell'interesse dei minori e dunque al fatto che i figli della coppia abbiano sempre abitato nella casa familiare di via [REDACTED] oggi assegnata alla madre, benché di proprietà del padre; non chiarisce in cosa consista la denunciata violazione di legge; introduce questioni irrilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 337-sexies c.c., come quelle relative alla proprietà esclusiva dei due immobili, uno del padre (assegnato alla madre che vi ha sempre abitato coi figli) e l'altro della madre (che lo ha messo a disposizione dei suoi genitori); sollecita valutazioni di fatto, come quella relativa alla quantità di tempo trascorsa dai figli coi nonni materni nella casa di proprietà della madre per concludere che questa è percepita dai minori come *«vera e propria (casa)»*, senza peraltro aver mai negato che la famiglia unita abitava nella casa di proprietà del ricorrente e oggi assegnata alla controparte.

5. Col terzo motivo il ricorrente deduce *«l'iniquità della statuizione»* relativa all'assegno mensile di euro 250,00 per ciascun figlio posto a suo carico, affermando che *«non sembrano affatto considerate le risorse economiche di entrambi i genitori»*; che la sentenza impugnata non prende in considerazione l'assegno unico di euro 246,00 percepito integralmente dalla madre (peraltro in conformità alle richieste del ricorrente, come si desume dalle conclusioni riportate in epigrafe dalla sentenza impugnata) né il valore economico dell'assegnazione della casa familiare; che *«il ricorrente non potrà essere ospite dei genitori per molto altro tempo anche in considerazione di voler consentire ai propri figli di avere adeguati spazi, equivalenti a quelli della casa oggi assegnata alla madre anche allorché a lui affidati»*.

Il motivo, solo genericamente formulato, è inammissibile per varie ragioni.



Esso riguarda in buona sostanza profili di fatto la cui valutazione è riservata al giudice di merito all'esito di un esame complessivo, e non parcellizzato, di tutti gli elementi rilevanti.

Inoltre, introduce per la prima volta una doglianza, quella relativa all'assegno unico, non prospettata nei precedenti gradi di giudizio né sorretta da una specifica illustrazione delle ragioni per cui il giudice sarebbe incorso in una violazione di legge o avrebbe omesso di valutare un fatto decisivo, idoneo a modificare in modo apprezzabile la sentenza ove preso in considerazione; tanto più che l'attribuzione dell'assegno unico al genitore assegnatario della casa familiare nella quale i figli hanno la residenza abituale, ossia al genitore che di fatto trascorre più tempo coi figli, non è di per sé preclusa dalla soluzione dell'affidamento condiviso, risponde a esigenze di semplificazione, in coerenza con natura e funzione di tale misura, ed è comunque volta a soddisfare l'esclusivo interesse dei minori, secondo modalità di cui l'altro genitore può chiedere conto (cfr. Cass., sez. 1, ord. 22 febbraio 2025, n. 4672).

Infine, prospetta genericamente un fatto futuro ed eventuale, come l'uscita del ricorrente dall'appartamento messogli a disposizione dal padre, e prefigura nuovi, non attuali e imprecisati esborsi, volti al soddisfacimento delle esigenze abitative, di cui evidentemente la sentenza impugnata non poteva tenere conto.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Sussistono i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

8. Per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, va disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche menzionate nell'ordinanza, a norma dell'art. 52, d.lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese



forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di diffusione, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche menzionate nell'ordinanza, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026.

Il Presidente

Alberto Giusti

